PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 18.05.2019

Circolare 14/2019

A tutti i clienti titolari di Partita IVA

Oggetto: chiarimenti sul "Condono delle irregolarità formali".

Il **15 maggio**, con ben **due circolari (**circolare 10/E/2019 **e** circolare 11/E/2019**)** emesse in tarda serata, l'**Agenzia delle entrate** ha finalmente fornito, con notevole ritardo rispetto ai termini di scadenza, **chiarimenti** in materia di **definizione delle liti pendenti** e di **regolarizzazione delle violazioni formali** (**in scadenza il 31.05.2019**…)

Più in particolare, con la circolare 11/E/2019 è stato fornito un **elenco**, qualificato dall'Agenzia stessa come "**non esaustivo"**, di **fattispecie con riferimento alle quali è possibile ricorrere all'istituto della regolarizzazione delle violazioni formali**.

Come si può evincere dall'elenco sottoriportato, **le violazioni che vengono definite con la sanatoria di prossima scadenza sono numerose**. Anche se non è stato ben chiarito cosa debba intendersi per "rimozione preventiva delle violazioni" (che, ove la rimozione sia possibile, va effettuata entro il 2 marzo 2020), condizione necessaria per fruire della sanatoria, considerato il costo modesto per aderire, **dovrebbe essere conveniente aderire per tutti quei soggetti che effettuano operazioni con l'estero, in reverse charge o che hanno un elevato numero di fatture, tutte operazioni dove possono facilmente annidarsi errori che verrebbero rimossi** con la presentazione della sanatoria in esame.

È possibile quindi **regolarizzare** con il pagamento di **200 euro per ciascun periodo d'imposta** le seguenti **violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018**:

- la presentazione di dichiarazioni annuali **redatte non conformemente ai modelli approvati**, ovvero l'**errata indicazione** o l'incompletezza dei **dati relativi al contribuente**;
- **l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute** o delle **liquidazioni periodiche Iva** (si sottolinea, tuttavia, che, sul punto, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di specificare che **la definizione della violazione è ammessa solo quando l'imposta risulta assolta** e **non** anche quando **la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta)**;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat**;
- **l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili**;
- **l'omessa restituzione dei questionari** inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle **dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività** di cui all'**articolo 35 D.P.R. 633/1972**, ovvero delle dichiarazioni di cui all'**articolo 35 ter D.P.R. 633/1972** (in forza del quale i **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva **direttamente**, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni) e all'**articolo 74-quinquies D.P.R. 633/1972** (disciplinante il **regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti Ue**);
- l'**erronea compilazione della dichiarazione d'intento** che abbia determinato **l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa** invece della sua integrazione (sul punto erano già stati offerti chiarimenti con la **risposta all'istanza di interpello n. 126 del 21.12.2018**);
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in **violazione del principio di competenza** (l'Agenzia delle entrate tuttavia chiarisce che il beneficio è riconosciuto **a condizione che "la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento"**);
- la **tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari**;
- le **irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari**;
- **l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria**;

- **l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione** soggetto a **cedolare secca**;
- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva**, quando la violazione **non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**;
- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili**, **esenti** o **non soggette ad Iva**, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la **detrazione dell'Iva**, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, **in assenza di frode** e limitatamente alle **violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018**;
- **l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile**, **in assenza di frode** e purché **l'imposta risulti comunque assolta**, ancorché irregolarmente, e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- **l'omessa o irregolare indicazione dei costi black list** in dichiarazione;
- **l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che si sia tenuto un **comportamento concludente conforme** al regime contabile o fiscale scelto. Si sottolinea che, invece, **non rientra tra le violazioni sanabili** l'omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del **primo periodo di applicazione del regime opzionale**, sanabile mediante l'istituto della **remissione in bonis** di cui all'**articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012** (ad esempio l'**opzione per il consolidato nazionale** ovvero l'**opzione per la cedolare secca**);
- la **mancata iscrizione al Vies**.

Sono invece espressamente **escluse** dalla regolarizzazione le **violazioni sostanziali**, ovvero **quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo**.
La regolarizzazione, inoltre, non può riguardare le **violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamenti**, o, comunque, **aventi natura sostanziale**: sono quindi escluse della previsione in esame, ad esempio, **l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero**, nonché l'acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore e senza attivazione della **procedura di regolarizzazione**.
Tra le **violazioni non sanabili sono inoltre richiamate**, tra le altre:
- l'**omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore**, ovvero
- la **dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti**;
- **l'omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti**;
- **l'omessa trasmissione delle dichiarazioni, anche se a saldo zero**;
- **l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati**;
- **gli errori collegati al visto di conformità** (visto omesso o irregolare, visto apposto da un
- soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale);
- le violazioni relative ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente richiamati (ad esempio, **violazioni formali inerenti l'imposta di registro, l'imposta di successione,** etc…);
- le irregolarità consistenti nella **mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali**, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.

Come già indicato nella nostra precedente circolare 11/2019 del 29.03.2019, tutti i clienti interessati **sono pregati di comunicare via mail la loro intenzione di aderire alla sanatoria entro e non oltre il 24.05.2019**, in modo da consentire allo Studio di predisporre la modulistica necessaria alla presentazione sanatoria e a trasmetterVi **il modulo di pagamento che, Vi ricordiamo, deve essere pagato entro e non oltre il 31.05.2019.**

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners